

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 24/2018 PER IL
FINANZIAMENTO DI BORSE
REGIONALI DI DOTTORATO
DI RICERCA IN SICILIA
a.a. 2018/2019**



Indice

ARTICOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA'	5
ARTICOLO 3 SOGGETTI PROPONENTI	6
ARTICOLO 4 RISORSE FINANZIARIE E MASSIMALI DI RIFERIMENTO	7
ARTICOLO 5 DESTINATARI	7
ARTICOLO 6 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI	8
ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE	8
ARTICOLO 8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 9 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	10
ARTICOLO 10 AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'	13
ARTICOLO 11 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	13
ARTICOLO 12 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	14
ARTICOLO 13 CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	17
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO	17
ARTICOLO 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	17
ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI	18
ARTICOLO 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	19
ARTICOLO 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	19
ARTICOLO 20 TENUTA DOCUMENTAZIONE	20
ARTICOLO 21 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	20
ARTICOLO 22 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	20
ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
ARTICOLO 24 ALLEGATI	21

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; □
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni

- comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato 2017/90 della Commissione, del 31/10/2016, recante modifica al al Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
 - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga al direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
 - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
 - Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014-2020(di seguito anche "Vademecum") ultima versione vigente;
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020nella versione attualmente in vigore;
 - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020, versione vigente;
 - Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art 4 ("Dottorato di ricerca");
 - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 321;
 - Decreto MIUR 27 giugno 2015, n. 458,recante le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 - 2014;

- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 40 del 25 gennaio 2018, Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca; Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente 2014-20 della Regione Siciliana, apprezzata dalla Giunta con deliberazione n.18 del 18 febbraio 2015;
- Legge regionale n. 5/2011 e s.m.i. sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il "Regolamento Accreditamento 2015");
- D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento Europei per il periodo di programmazione 2014/2020.

ARTICOLO 2 - CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

1. Nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito, "PO FSE 2014-2020"), la Regione Siciliana intende sostenere la promozione dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro siciliano. Si intende in questo modo contribuire a sostenere lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, secondo quanto definito nella Strategia Regionale dell'innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020 (S3 Sicilia) della Regione Siciliana (adottata dalla Giunta con delibere di Giunta n. 267 del 10/11/2015 e n. 375 del 08/11/2016). In tale contesto, con il presente Avviso, la Regione mira a contribuire al rafforzamento dell'offerta dell'alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale attraverso il conseguimento delle seguenti finalità: i) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria; ii) promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo; iii) innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo sostenendo l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Tale area di intervento trova accoglienza nel PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione", nell'ambito delle priorità e degli obiettivi di seguito indicati:

Asse	PdI	Obiettivo Specifico	Azione	Categoria di operazione
Asse 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10. ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Azione: 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche	116: Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

3. In particolare, in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, la Regione Siciliana intende rafforzare il sistema dell'alta formazione e ricerca con l'erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza di percorsi di dottorato

da attivare nell'anno accademico 2018/2019 (di seguito, anche corsi). Queste borse sono destinate ad ampliare significativamente le opportunità di studi dottorali per i giovani più meritevoli laureati presso le Università siciliane. La fruizione delle borse aggiuntive regionali di dottorato comporta l'obbligo di svolgere **un periodo di studio e ricerca all'estero di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 6 mesi, la cui congruenza con il percorso di studio del dottorando è sottoposta a preventiva condivisione con il Dipartimento Istruzione e Formazione della Regione Siciliana.** Eventuali periodi aggiuntivi di studio e ricerca all'estero sono a carico dell'Università proponente.

4. Il presente Avviso definisce le modalità di partecipazione e di attuazione con riferimento ai percorsi di dottorato di ricerca da attivare nell'a.a. 2018/2019.

5. **Per le finalità sopra richiamate, le borse di dottorato regionali finanziate a valere sul presente Avviso rappresentano un'offerta aggiuntiva e non sostitutiva delle borse che saranno finanziate dalle Università nel corso dell'a.a. 2018/2019.**

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede operativa in Sicilia, in possesso dei seguenti requisiti:

- accreditate ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015 della Regione Siciliana, macrotipologia C - Formazione Superiore;
- ovvero, non accreditate purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per la macro tipologia richiesta. Il requisito di accreditamento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive di cui al successivo art. 9. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata a valere sull'Avviso.

2. Gli Atenei proponenti i corsi di dottorato per i quali si chiede di finanziare borse di dottorato regionali a valere sul presente Avviso, dovranno, a pena di esclusione, essere accreditati ai sensi del DM n. 45 dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*, ovvero dovranno aver attivato, alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, l'iter di accreditamento ministeriale come previsto dal predetto decreto. In ogni caso, l'accreditamento ministeriale dovrà essere posseduto prima dell'avvio del corso.

3. **Non sono ammesse le Università telematiche.**

4. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di esclusione.

ARTICOLO 4 - RISORSE FINANZIARIE E MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

1. Le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2018/2019 di cui al presente Avviso, sono individuate a valere sull'Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 ammontano complessivamente ad **€ 3.553.000,00** (tremilionicinquecentocinquantatremila).

2. La Regione Siciliana, al fine di assicurare una equa distribuzione territoriale delle borse regionali di dottorato, ripartisce la suddetta dotazione finanziaria sulla base della **classe dimensionale di appartenenza** degli Atenei regionali, misurate in termini di studenti iscritti all'a.a. 2016/17 (Fonte: dati MIUR). Le classi dimensionali e la relativa riserva di dotazione sono evidenziate nella tabella che segue.

Classe Dimensionale Università (Studenti iscritti a.a. 2016/17*)	Dotazione massima (euro)
Superiore a 40.000	1.347.401,88
Compreso tra 40.000 e 30.000	1.224.910,80
Compreso tra 30.000 e 10.000	734.946,48
Compreso tra 10.000 e 2.000	183.736,62
Inferiore a 2.000	61.245,54

*Fonte: Banca-dati MIUR a.a. 2016/17 (la classe dimensionale di appartenenza è individuata con riferimento agli studenti iscritti nelle sedi amministrative ed operative ricadenti nel territorio della Regione Siciliana)

2. Premesso che il valore massimo di ogni borsa aggiuntiva è pari ad **€ 58.889,79** (nel caso di durata minima periodo estero 3 mesi) e di **€ 61.245,54** (nel caso di borsa con durata periodo estero 6 mesi), si specifica che ciascun Ateneo non potrà acquisire finanziamenti eccedenti la dotazione massima sopra indicata, per un numero di borse non superiore a quello indicato nella sottostante tabella per ciascuna classe dimensionale.

Classe Dimensionale Università (Studenti iscritti a.a. 2016/17)	Borse regionali aggiuntive
Superiore a 40.000	22
Compreso tra 40.000 e 30.000	20
Compreso tra 30.000 e 10.000	12
Compreso tra 10.000 e 2.000	3
Inferiore a 2.000	1

3. La Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al punto 1 sulla base degli esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI

1. I destinatari delle proposte progettuali sono i laureati, nati o residenti in Sicilia, **utilmente classificati nella graduatoria di ammissione** ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2018/2019.
2. Tali destinatari devono:
 - avere un'età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al concorso di dottorato;
 - dichiarare il valore del reddito ISEE;
 - dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare un soggiorno di studio e ricerca all'estero per il periodo previsto dal percorso di dottorato di ricerca e di essere consapevole che il mancato svolgimento del periodo all'estero comporterà la revoca dell'intera borsa di studio;
 - dichiarare formalmente di non beneficiare, al momento, di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il periodo di godimento della borsa di studio regionale, e di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione a quelle ammissibili ai sensi della normativa vigente.
3. L'Università, a parità di punteggio nelle prove di selezione dei candidati alle **borse regionali** di dottorato, garantisce che la borsa sia assegnata al candidato che presenta il reddito ISEE più basso.
4. L'Università assicura, a parità di punteggio e reddito ISEE, che la borsa regionale di dottorato sia assegnata a dottorando donna, anche nel caso in cui il reddito ISEE sia equivalente o caratterizzato da una variazione non superiore al 5% tra gli stessi candidati a parità di punteggio;

5. L'Università garantisce procedure di selezione dei dottorandi, improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari.
6. L'Università assicura l'informazione sulle procedure discendenti dal presente avviso anche mediante pubblicazione sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014/2020 (www.sicilia-fse.it).
7. L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 prima dell'assegnazione della borsa.

ARTICOLO 6 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. Nell'ambito del presente Avviso sono finanziate borse aggiuntive regionali di dottorato per i corsi di dottorato di ricerca accreditati ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013, selezionati secondo quanto stabilito all'art. 9. Tali corsi di dottorato oggetto della proposta dovranno possedere, **a pena di esclusione**, le seguenti caratteristiche:

- riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti al fabbisogno regionale di sviluppo e qualificazione territoriale (argomentato da adeguata analisi di contesto) e contribuire alla creazione di reti tra sistema regionale della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione e del sistema produttivo;
- avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
- prevedere la realizzazione del percorso formativo e di ricerca in Sicilia, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso Istituzioni diverse dall'Università beneficiaria autorizzati dal Collegio del dottorato;
- prevedere periodi di studio e ricerca all'estero che sono finanziati a valere del presente avviso per un periodo compreso tra un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi. Ciò non esclude la possibilità di periodi più lunghi; in questo caso, i costi di permanenza all'estero superiori ai sei mesi sono a carico del dottorando o di altre fonti pubbliche o private di finanziamento purché diverse dal PO FSE Sicilia 2014-2020;
- assicurare qualificate e specifiche strutture operative e tecnico-scientifiche, messe a norma per le attività di studio e ricerca, (ivi inclusi -se pertinenti con la tipologia di corso- laboratori scientifici, sistemi complessi, banche dati ecc.);
- prevedere attività didattiche specifiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
- disporre della presenza di una rete di collaborazione con il sistema imprenditoriale e/o pubblico, anche internazionale, che favorisca il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni ai fini di un successivo impiego dei dottori di ricerca;
- garantire pari opportunità nell'accesso;
- promuovere soluzioni e procedure ecocompatibili, per la tutela dell'ambiente, l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e il risparmio energetico, nell'ambito della realizzazione del percorso.

ARTICOLO 7 - INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Ciascuna Università, **a pena di inammissibilità**, dovrà presentare un'unica istanza di finanziamento (Allegato A) di borse aggiuntive per tutti i corsi di dottorato deliberati dal competente organo accademico nell'a.a. 2018/2019 (34° ciclo), accreditati dal MIUR (o in corso di accreditamento) ai sensi del DM n. 45 del 08/02/2013. Non saranno considerate valide le domande che non comprendano tutti i corsi di dottorato accreditati dal MIUR facenti capo all'Università proponente. L'Amministrazione selezionerà tra tutti i corsi di dottorato presentati, quelli meritevoli di attribuzione di borse aggiuntive regionali, determinando il numero di borse entro i limiti stabiliti dall'Avviso.

2. Il numero di borse aggiuntive regionali di dottorato di ricerca ammissibile per ciascun corso di dottorato di ricerca, selezionato a valere sul presente avviso, non potrà essere superiore a due e, comunque, non superiore al corrispondente numero di borse di dottorato finanziato dall'Università.

3. Per l'a.a. 2018/2019, **a pena di esclusione**, i soggetti proponenti dovranno prevedere, a valere sulle proprie risorse, un numero di borse di dottorato in ambito regionale non inferiore al 60% di quello erogato in ambito regionale nell'a.a 2017/2018 a valere su fonti di finanziamento diverse dal P.O. FSE Sicilia.
4. In particolare, per i corsi di dottorato proposti, si dovrà indicare nell'allegato formulario:
- la denominazione del dottorato e gli ambiti disciplinari di riferimento;
 - il numero delle borse di dottorato finanziate nel corrente anno accademico, per ciascun corso, distinto tra quelle finanziate a valere su risorse proprie dell'università e quelle derivanti da altri finanziamenti esterni;
 - il numero di borse di dottorato di ricerca che si chiede di attivare a valere sulle risorse individuate dal presente Avviso, in relazione alle potenzialità didattico-organizzative di ciascun dottorato.
5. Le Università dovranno compilare per ogni corso di dottorato accreditato e messo a bando, per il quale intendono richiedere borse aggiuntive regionali, una Scheda Dottorato di ricerca (*vedi Allegato B*), nella quale indicare gli elementi caratterizzanti il corso di dottorato di ricerca, sulla base dei quali avverrà la selezione. Tale scheda, dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e con firma digitale, congiuntamente dal Coordinatore del corso di dottorato e dal legale rappresentante dell'Università.
6. Si precisa che le proposte presentate potranno essere finanziate esclusivamente entro il limite massimo indicato all'art. 4, restando in ogni caso subordinate all'eventuale rimodulazione operata a seguito delle risultanze della fase di selezione.
7. Le proposte formative non potranno subire modifiche inerenti gli ambiti disciplinari dei dottorati né sostituzione degli stessi. L'impossibilità di attivazione dei dottorati ammessi comporterà la rinuncia al finanziamento riconosciuto, per il valore corrispondente alla/e relative borsa/borse aggiuntive di dottorato.
8. Come indicato all'art. 9 punto 3, si evidenzia che potranno essere finanziati esclusivamente i corsi di dottorato selezionati, il cui punteggio di valutazione raggiunga almeno la soglia di **65 punti su 100**, secondo i criteri di selezione stabiliti al punto 2 del suddetto articolo.
9. I corsi di dottorato proposti, facenti capo alla medesima Università, che conseguiranno un punteggio non inferiore a 65/100 punti, saranno ammessi a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio e fino alla concorrenza dell'importo massimo finanziabile per singola proposta sopra riportato.

ARTICOLO 8 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati secondo la modulistica allegata, debitamente compilata e sottoscritta, come di seguito richiamata:

- *Allegato A* - Domanda di finanziamento
- *Allegato B* - Formulario-Scheda corso di dottorato (completo di documentazione richiesta in allegato)
- *Allegato C* - Piano finanziario
- *Allegato D* - Informativa privacy

Il fac-simile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

2. Gli Allegati, debitamente compilati e salvati in formato PDF, devono essere sottoscritti con firma digitale e devono essere presentati tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata avvisifse1420@legalmail.it. Si precisa che l'Allegato A dovrà essere sottoscritto, sotto propria responsabilità, con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università proponente, mentre gli

allegati B, C e D dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, oltre che dal legale rappresentante dell'Università proponente anche dal Coordinatore del corso di dottorato. In mancanza di tali requisiti formali, **la proposta sarà ritenuta inammissibile**.

3. La documentazione deve pervenire dal soggetto proponente mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D. Lgs. n. 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata all'identità del soggetto proponente e deve essere in corso di validità.

4. Fermo restando quanto sopra, a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 14:00 del 6 agosto 2018**. Al riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.

5. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disagi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disagi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.

6. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dedicato avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it.

Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

ARTICOLO 9 - AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Verifica di ammissibilità.

Le proposte progettuali sono ritenute **non ammesse** alla valutazione, se:

- trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
- pervenute oltre i termini previsti;
- presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art.4 del presente Avviso;
- non riferite a tutti i corsi di dottorato accreditati dal MIUR per l'a.a. 2018/19 (34° ciclo);
- non sottoscritte con le modalità e i termini indicati all'articolo 8 del presente Avviso;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da parte di uno stesso soggetto proponente in un numero di istanze superiore ad uno;
- mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nella domanda di finanziamento secondo quanto indicato nel *format* di cui all'Allegato A del presente Avviso.

La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura del competente Servizio II. La valutazione delle proposte è affidata ad una apposita Commissione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento. Tale Commissione potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di esperti scientifici individuati dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. In ogni caso, a tali figure, non sarà riconosciuto nessun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.

Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte del Servizio competente del Dipartimento ed a mezzo PEC – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi e/o comunque interessati a tal fine e sono concessi termini per presentare eventuali osservazioni.

L'ufficio, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti proponenti interessati, completa la verifica di ammissibilità e trasmette alla Commissione per la successiva fase di valutazione tecnica le proposte progettuali ammissibili.

Le proposte progettuali ritenute immediatamente ammissibili possono essere valutate dalla Commissione, nelle more della trasmissione e verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati.

Fermo restando quanto sopra, nella fase di valutazione possono essere richiesti ai soggetti proponenti ulteriori elementi conoscitivi.

L'esame delle proposte progettuali presentate viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione di cui al seguente paragrafo.

3. Criteri di selezione per le proposte progettuali.

Le proposte ammissibili, sono valutate, per ciascun corso di dottorato, sulla base dei criteri riportati di seguito:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo (*) (valori interi)
A. Qualificazione del soggetto proponente (Max 35 punti)	A.1 Esperienza accademica e scientifica del Coordinatore del dottorato e di ulteriori due componenti del Collegio di Dottorato, avendo riguardo alla coerenza dei profili curriculari con gli obiettivi del corso di dottorato. (Allegare CV)	Max punti 15
	A.2 Disponibilità e adeguatezza di strutture e supporti tecnico-scientifici fruibili da parte dei discenti per la realizzazione del progetto (laboratori, biblioteche, spazi dedicati, attrezzature o sistemi di particolare complessità, servizi avanzati, ecc.) (Max 30 righe)	Max punti 20
B. Qualità e coerenza progettuale (Max 45 punti)	B.1 Qualità didattico-scientifica della proposta formativa attraverso descrittori dei percorsi formativi previsti e dei contenuti riferibili ad elementi di innovazione e avanzamento delle conoscenze specialistiche (Max 50 righe)	Max punti 25
	B.2 Attrattività territoriale - Congruenza della/e tematica/che proposta/e rispetto ai processi di sviluppo territoriale ed alle prospettive occupazionali (Max 50 righe)	Max punti 10
	B.3 Internazionalizzazione del dottorato Descrizione del profilo di internazionalizzazione del dottorato, con riferimento al progetto di internazionalizzazione della proposta ed anche alle esperienze di almeno due precedenti cicli dottorali. (Indicare i partenariati internazionali con descrizione delle attività previste in collaborazione, incluse la tutela delle tesi finali) (Max 50 righe)	Max punti 10

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo (*) (valori interi)
C. Criterio premiale (Max 10 punti)	C.1 Eventuali attività di partenariato con Istituzioni, Enti di ricerca, Imprese, territorialmente e/o strategicamente rilevanti (Max 30 righe)	Max punti 10
D. Coerenza con i principi orizzontali del PO (Max 10 punti)	D.1 Pari opportunità e non discriminazione. (Previsione di iniziative da porre in essere, sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato, finalizzate ad assicurare i principi di pari opportunità e non discriminazione e di parità di genere) (Max 15 righe)	Max punti 5
	D.2 Presenza di soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato proposti, includendo in questo ambito, la presenza di interventi nel campo della green economy e/o blue economy. (Max 15 righe)	Max punti 5
Max 100 punti	TOTALE	100

(*) Il punteggio verrà attribuito sulla base di un giudizio di merito fondato sulle informazioni contenute nella proposta, in assenza di informazioni pertinenti verrà assegnato il punteggio zero.

3. Approvazione delle graduatorie.

Un corso di dottorato, facente parte della proposta, potrà essere finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione **non sia inferiore a 65/100**.

La graduatoria dei corsi di dottorato e delle borse di studio aggiuntive regionali che ad esso fanno riferimento, sarà articolata rispetto a ciascuna Università proponente, secondo un ordine decrescente delle proposte progettuali valutate (corso di dottorato) in relazione al punteggio totale ottenuto.

I corsi di dottorato che a seguito della valutazione conseguiranno un punteggio non inferiore a 65/100, potranno essere ammessi a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio ed entro i limiti del valore massimo della proposta, determinato dalla classe dimensionale di appartenenza, e del numero massimo di borse aggiuntive regionali riconoscibili, come individuati dall'avviso.

In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare, nell'ambito di ciascuna proposta, i corsi di dottorato aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio B relativo a "*Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna*". In caso di parità per questo criterio, si darà priorità rispettivamente al progetto con punteggio più alto in relazione all'indicatore B.1 e, in subordine, B.2.

Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autodichiarazioni presentate dalle Università, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso.

A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria delle proposte, composta dagli elenchi di seguito indicati:

- ammessi a finanziamento;
- non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;

- esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.ite sul sito istituzionale del Dipartimento e ne sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Decreto indicherà il termine per eventuali osservazioni.

Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che sarà pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.it e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.

Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in assenza di alcun diritto allo scorrimento a tal fine, essere destinate all'attivazione di corsi di dottorato idonei e non finanziati, secondo l'ordine del punteggio complessivo attribuito.

ARTICOLO 10 - AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università. In ogni caso, le attività dovranno essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
2. L'erogazione delle borse regionali è **prevista a partire dall'anno accademico 2018/2019** e copre al massimo trentasei mensilità a partire dall'avvio del dottorato nell'ambito del quale, come già precedentemente indicato, è fatto obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero di durata non inferiore a 3 mesi, il cui costo è riconosciuto dalla Regione Siciliana a valere sul FSE fino ad un massimo di 6 mesi. Possono essere svolti eventuali periodi aggiuntivi di studio e ricerca all'estero che rimangono a carico dell'Università proponente o di fonti diverse dal FSE.

ARTICOLO 11 - GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).
2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera c), Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede la possibilità di determinare gli importi *"conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario"*.
3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascuna borsa dal prodotto tra il valore del costo standard corrispettivo previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.
4. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum FSE 2014/2020, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.
5. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate e sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni richieste dall'Avviso.
6. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per l'erogazione di borse a favore di dottorandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso. È riconosciuta altresì la corrispondente quota di oneri contributivi accessori a carico dell'Università proponente, secondo le

aliquote in vigore dal 01/01/2018.

Il finanziamento è riconosciuto mediante tabelle standard di costi unitari. Per la quantificazione dell'UCS è preso a riferimento la disciplina della borsa ed il valore della stessa, in applicazione delle norme previste dal DM 40 del 25 gennaio 2018 e dal DM 18 giugno 2008. Pertanto, l'importo complessivo massimo riconoscibile per ciascuna borsa è pari a € **61.245,54** per l'intero triennio suddiviso come segue:

- un periodo standard di 30 mesi per il quale è corrisposta una borsa del valore annuo pari a € 15.343,32 a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo annuo di € 3.501,36 (importo complessivo per l'intero periodo di 30 mesi € 47.111,70, di cui borsa € 38.358,30 e quota oneri accessori € 8.753,40). Tale periodo nazionale è elevabile fino a 33 mesi (con conseguente ricalcolo degli importi complessivi) in funzione della durata di permanenza all'estero.
- un periodo all'estero di durata effettiva non inferiore a 3 mesi per il quale è corrisposta una borsa riconosciuta dal FSE per la durata massima di 6 mesi, dell'importo massimo di 11.507,46 inclusiva delle spese per il soggiorno all'estero, a cui si aggiunge la quota di oneri accessori INPS a carico dell'Università proponente fino all'importo massimo di € 2.626,38 (importo complessivo massimo per l'intero periodo di 6 mesi 14.133,84)¹. La borsa per il periodo all'estero, sarà riconosciuta solo per i mesi effettivi autorizzati dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale e svolti all'estero.

Ne deriva su base mensile quanto segue in termini di UCS adottate dal presente avviso:

- UCS borsa mensile pari a € **1.570,39**
- UCS borsa mensile per periodo all'estero (min 3 e max 6 mesi) € **2.355,64**.

L'importo per ogni borsa è da considerarsi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, compresa la maggiorazione per i periodi di permanenza all'estero a valere sul FSE (durata massima riconosciuta 6 mesi). Eventuali importi eccedenti sono a carico dell'Università beneficiaria e non verranno rimborsati.

ARTICOLO 12 - NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Disciplina degli aspetti gestionali

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, in qualità di soggetto beneficiario, sottoscrive una convenzione con la Regione Siciliana, sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione.

Il beneficiario deve comunicare l'inizio delle attività con almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettivo avvio. Deve dare evidenza nelle procedure selettive che trattasi di borse finanziate a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014/2020 (www.sicilia-fse.it). Deve altresì trasmettere l'elenco dei soggetti assegnatari delle borse regionali e delle altre borse assegnate a valere su fondi nazionali (o altre fonti di finanziamento). Inoltre, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato, anche ai fini di eventuali verifiche in loco.

Il beneficiario è tenuto a far compilare ai dottorandi assegnatari delle borse la domanda di iscrizione agli interventi FSE utilizzando il modello previsto dal vademecum (allegato 3 del vademecum) e a far

¹Gli importi sono calcolati per i periodi nazionale ed estero sulla base delle aliquote INPS vigenti dall'1/01/2018. Eventuali successive variazioni in aumento delle aliquote INPS sono a carico dell'ente erogante (Università); eventuali riduzioni delle aliquote INPS non determinano economie utilizzabili dai soggetti beneficiari e comporteranno una rideterminazione del parametro UCS riconosciuto.

sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della borsa, con esplicito riferimento al soggiorno all'estero (secondo il modello predisposto dall'Amministrazione).

Al termine di ciascun anno di corso, il beneficiario è tenuto a comunicare l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo.

I dottorandi assegnatari delle borse devono produrre bimestralmente una breve relazione mensile dell'attività realizzata e al termine di ogni anno di corso, una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio professionale intraprese, sui principali risultati, sul grado di soddisfazione delle attività condotte, sul soggiorno all'estero, ove già svolto o in corso di svolgimento utilizzando il modello previsto (Allegato 16 del Vademecum).

Si precisa che la borsa per il periodo di studi dottorali all'estero, potrà essere riconosciuta solo a seguito di preventiva autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine, dovrà essere presentata formale richiesta da parte del Coordinatore del corso di dottorato almeno 60 giorni prima dell'inizio della permanenza all'estero, dalla quale si evinca l'arco temporale interessato ed il progetto formativo internazionale del singolo borsista. La mancata autorizzazione preventiva comporterà il non riconoscimento del maggior valore dell'UCS mensile borse di dottorato per il periodo svolto all'estero.

Il soggetto attuatore deve comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del percorso di dottorato.

Il soggetto attuatore è tenuto a far pervenire bimestralmente alle scadenze previste dal vademecum i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale utilizzando il modello previsto (allegato 8 del vademecum), nonché altri dati informativi su richiesta della Regione stessa.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conformarsi al sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) del POR FSE 2014/20 ed al relativo sistema informativo, ad ogni altra disposizione emanata dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nonché a riversare i dati dell'operazione – oltre agli ulteriori che si rendessero necessari - nel sistema informativo FSE 2014/20 ai fini dell'attuazione e della rendicontazione. Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE, sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti FSE e il mancato adempimento può determinare l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento.

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per borse di studio a favore di dottorandi che rinuncino e interrompano il corso nei primi 2 mesi del primo anno di borsa non sono riconosciuti a rimborso dall'Amministrazione. In caso di possibili rinunce, il soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere al borsista ed a trasmettere all'Amministrazione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il soggetto attuatore, nel caso di rinunce successive al 2° mese del primo anno, è tenuto in ogni caso a fornire una dichiarazione da parte del Coordinatore del percorso di dottorato, controfirmata dallo studente, nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza.

Nei casi di rinuncia, l'Università potrà procedere all'assegnazione della borsa al candidato ammesso al medesimo corso di dottorato, secondo l'ordine della graduatoria, previo parere favorevole del Coordinatore del percorso di dottorato. Tali casi dovranno essere comunicati preventivamente all'Amministrazione ai fini delle verifiche di competenza e della necessaria autorizzazione.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati all'Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione della borsa. Non sono riconosciuti eventuali costi aggiuntivi.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di dottorato di ricerca

Ai fini della dimostrazione e della attestazione delle attività realizzate, il soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento Regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale la documentazione di seguito indicata, secondo la tempistica definita dall'Amministrazione regionale nella suddetta convenzione:

a) :

Domanda di Rimborso intermedia composta dai seguenti allegati:

1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato *SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - allegato 8 del vademecum*);
2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato *RELAZIONE ATTIVITÀ REALIZZATA UCS-BORSE DI STUDIO – DDR INTERMEDIA - allegato 15 del vademecum*);
3. Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato *SCHEDA MENSILE SULL'ATTIVITÀ REALIZZATA - allegato 16 del vademecum*);
4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato *RELAZIONE SULL'AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO - allegato 19 del vademecum*);
5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e. g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza).

A conclusione dell'operazione il soggetto attuatore dovrà presentare:

1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato *SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - allegato 8 del vademecum*);
2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato *RELAZIONE ATTIVITÀ REALIZZATA UCS-BORSE DI STUDIO – DDR FINALE - allegato 18 del vademecum*);
3. Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato *SCHEDA MENSILE SULL'ATTIVITÀ REALIZZATA - allegato 16 del vademecum*);
4. Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato *RELAZIONE SULL'AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO - allegato 19 del vademecum*);
5. Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza);
6. Richiesta rendicontazione (cfr. Allegato *RICHIESTA RENDICONTAZIONE - allegato 22 del vademecum*);
7. Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale (se prevista).

I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di riferimento.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione regionale potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte delle Università di quanto previsto nelle proposte progettuali nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nella convenzione di finanziamento stipulata con la Regione.
2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:
 - i. mancato avvio dei percorsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
 - ii. mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'art. 14 e alla convenzione di finanziamento;
 - iii. realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto presentato o mancato svolgimento del periodo di studi e ricerca all'estero da parte del dottorando;
3. Nel caso di mancato conseguimento del titolo, a conclusione del percorso di dottorato di ricerca, il contributo pubblico subirà una riduzione pari al 10% del valore complessivo della relativa borsa di dottorato.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 darà luogo ad una decurtazione nella misura del 10% del finanziamento originariamente assegnato.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a pena di revoca dello stesso a:
 - sottoscrivere la convenzione secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione;
 - realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa di riferimento;
 - assicurare idonea informazione e pubblicità in quanto operazioni finanziate dal FSE;
 - accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
 - redigere le relazioni periodiche secondo la tempistica stabilita nella convenzione sottoscritta con la Regione, di cui all'art. 12;
 - esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
 - mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
 - garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
 - fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;
 - rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 16 del presente Avviso.

ARTICOLO 15 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti da parte del Dipartimento nei riguardi del beneficiario, saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dopo la sottoscrizione della convenzione e la comunicazione dell'attivazione delle borse di dottorato previste;

- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle borse effettivamente attivate, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 50% del primo anticipo ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base delle borse effettivamente attivate ed attive, in seguito alla realizzazione dell'attività a copertura almeno del 100% del primo anticipo e del 50% del secondo pagamento ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- il saldo finale a conclusione delle attività finanziate, debitamente validato da parte del servizio competente della Regione.

In caso di soggetti privati il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L' erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 12 del presente avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente della Regione sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto attuatore.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto attuativo, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il CUP, ove non noto, sarà richiesto all'AdG. Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e s.m.i., per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO - 17 PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. In tale contesto, e solo con riferimento alle borse una attenzione specifica deve essere rivolta a quelle iniziative progettuali in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*.

2. **Parità tra uomini e donne.** L'Amministrazione, anche attraverso l'attuazione dell'Avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

Nell'attuazione dell'Avviso la struttura attuatrice è tenuta a promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate a valere dell'Avviso.

3. Pari opportunità e non discriminazione. In conformità all'art. 7, Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso, come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare.

ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia l'Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020.

ARTICOLO 19 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore per l'ammissione ai dottorati di cui al presente finanziamento deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari, pena l'applicazione della decurtazione di cui all'art. 13.4.

2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul POR FSE, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, esse sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del POR FSE riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione n. 821/2014, insieme ad un riferimento all'Unione Europea;

b) un riferimento al Fondo che sostiene l'intervento.

3. In relazione all'attuazione dell'intervento previsto dall'Avviso il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo Sociale Europeo:

a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

4. Inoltre il soggetto attuatore garantirà che i destinatari siano informati in merito al finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, deve:

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto (il finanziamento delle borse regionali di dottorato) è cofinanziato dal FSE;
- recare i seguenti emblemi:



ARTICOLO 20 - TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti attuatori, beneficiari del cofinanziamento FSE, sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
2. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ARTICOLO 21- CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
 - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 22 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei soggetti attuatori/beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso si precisa che:
 - a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e l'Amministrazione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa, né di arti e professioni;
 - b) ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio "Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria" del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ARTICOLO 24 - ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- *Allegato A* - Domanda di finanziamento
- *Allegato B* - Formulario-Scheda corso di dottorato
- *Allegato C* - Piano finanziario
- *Allegato D* – Informativa privacy

IL DIRIGENTE GENERALE
Gianni Silvia



